

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 agosto 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 19.

Rilevazione e controllo delle prescrizioni farmaceutiche.  
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 20.

Interventi straordinari nel complesso immobiliare della Fortezza da Basso e nell'aeroporto A. Vespucci connessi allo svolgimento del Vertice Europeo di Firenze ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 21.

Proroga delle disposizioni della legge regionale 57/92 per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della proclamazione della Costituzione nonché del 40° anniversario della scomparsa di Pietro Calamandrei ..... Pag. 4

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 22: «Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle Unità sanitarie locali» e successive modificazioni ed integrazioni ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 10.

Integrazione del fondo relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 12 maggio 1982, n. 18 (Interventi e iniziative della regione per rimuovere le cause dell'emarginazione) con le somme recuperate a titolo di risarcimento danni da amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione ..... Pag. 4

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1996, n. 8.

Integrazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19: «Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche» ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1996, n. 9.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato ..... Pag. 5

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 7.

Modifica dell'art. 18 (Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86: «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1996, n. 8.

Disposizioni transitorie concernenti il piano territoriale di coordinamento comprensoriale del Lodigiano ..... Pag. 10

**REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 13 aprile 1996, n. 21.****Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione regionale dell'immigrazione . . . . . Pag. 11****REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 1996, n. 1.****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) . . . . . Pag. 13****REGIONE LAZIO****LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 11.****Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni concernente: «Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture».****Pag. 13****LEGGE REGIONALE 27 marzo 1996, n. 12.****Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20: «Disciplina delle funzioni di polizia locale» . . . . . Pag. 14**

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 19.

**Rilevazione e controllo delle prescrizioni farmaceutiche.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18-ter del 27 marzo 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Oggetto della legge*

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, la regione Toscana attribuisce alle Aziende unità sanitarie locali la rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche e le connesse attività di controllo e di verifica.

2. La gestione delle attività di cui al comma 1 è svolta dalle Aziende unità sanitarie locali direttamente ovvero può essere affidata dalle medesime ad altri soggetti individuati tramite gara da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative.

3. Le Aziende unità sanitarie locali fanno fronte agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di rilevazione e controllo mediante i finanziamenti ordinariamente assegnati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 32 della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1.

**Art. 2.***Rapporti tra Aziende unità sanitarie locali e Regione*

1. Le Aziende unità sanitarie locali comunicano alla Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 40, le informazioni necessarie per l'elaborazione l'analisi e la valutazione degli elementi contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche, con modalità e tempi indicati dalla Guida regionale.

**Art. 3.***Norme transitorie e finali*

1. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta misure per assicurare, ai sensi del decreto legislativo n. 325/94, convertito nella legge n. 467/94, la continuità della rilevazione e del controllo dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche fino all'attuazione da parte delle Aziende unità sanitarie locali di quanto previsto dall'art. 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996.

2. La legge regionale 21 dicembre 1989, n. 86 Disposizioni regionali intese ad assicurare uniformità dei rapporti economici con le farmacie», è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 marzo 1996.

**MARCUCCI**

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 febbraio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 marzo 1996.*

96R0326

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 20.

**Interventi straordinari nel complesso immobiliare della Fortezza da Basso e nell'aeroporto A. Vespucci connessi allo svolgimento del Vertice Europeo di Firenze.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18-ter del 27 marzo 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi negli edifici e nelle strutture del complesso immobiliare della Fortezza da Basso e per l'accelerazione dei lavori connessi al prolungamento della pista di volo dell'aeroporto A. Vespucci, necessari ad assicurare condizioni di agibilità, di praticabilità e di decoro in occasione dello svolgimento del vertice previsto a Firenze nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di Lire 5 miliardi.

**Art. 2.***Interventi finanziari*

1. Per le finalità di cui al precedente articolo sono concessi:

a) un contributo straordinario fino ad un importo di L. 4.675.000.000 alla Società per la gestione degli spazi espositivi (So.Ge.Se.) di cui alla legge regionale 4 ottobre 1984 n. 58 per la realizzazione del progetto di completamento della ristrutturazione del fabbricato denominato «Arsenale» situato nel complesso immobiliare della Fortezza da Basso;

b) un ulteriore contributo straordinario di L. 325.000.000 al Consorzio Speciale di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e territori adiacenti per la realizzazione del progetto di deviazione del tratto intermedio del canale di bonifica «Cinta Orientale», in aggiunta a quanto disposto con la legge regionale 17 agosto 1994 n. 68.

**Art. 3.***Erogazione dei contributi*

1. Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto su rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate.

**Art. 4.***Norma finanziaria*

Agli oneri di spesa di L. 5.000.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1996 con la presente variazione di bilancio corrente, competenza e cassa per analogo importo.

*(Omissis).*

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 marzo 1996.

**MARCUCCI**

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 febbraio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 marzo 1996.*

96R0327

## LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 21.

**Proroga delle disposizioni della legge regionale 57/92 per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della proclamazione della Costituzione nonché del 40° anniversario della scomparsa di Pietro Calamandrei.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18-ter del 27 marzo 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le disposizioni della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 57, sono prorogate fino al 31 luglio 1997 per la celebrazione del 50° anniversario della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione, nonché del 40° anniversario della scomparsa di Pietro Calamandrei.

2. Il comitato di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 57, costituito nei modi ivi previsti, assume la denominazione di «Comitato regionale per attività celebrative della Repubblica e della Costituzione» ed è integrato dai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1996 in L. 300.000.000 si fa fronte con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della spesa per analogo importo di competenza e di cassa:

*In diminuzione*

Cap. 50260 - Fondo di riserva per spese impreviste - L. 300 milioni.

*Di nuova istituzione*

Cap. 00982 - Spese per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione della Assemblea Costituente, della proclamazione della Costituzione e del 40° anniversario della scomparsa di Pietro Calamandrei (legge regionale 15 marzo 1996 n. 21) - L. 300 milioni.

2. Agli oneri di spesa relativi all'esercizio 1997 previsti in L. 200 milioni si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 15 marzo 1996.

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 febbraio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 marzo 1996.

96R0328

## REGIONE MARCHE

## LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 9.

**Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 22: «Ridlimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle Unità sanitarie locali» e successive modificazioni ed integrazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 24 del 4 aprile 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. La sede legale dell'ambito territoriale n. 10 di cui alla tabella allegata alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 31, è stabilita nel solo comune di Camerino.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 25 marzo 1996

D'AMBROSIO

96R0356

## LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 10.

**Integrazione del fondo relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 12 maggio 1982, n. 18 (Interventi e iniziative della regione per rimuovere le cause dell'emarginazione) con le somme recuperate a titolo di risarcimento danni da amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 24 del 4 aprile 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. Le somme che pervengono alla Regione a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione sono versate al bilancio regionale e destinate ad alimentare un fondo destinato al finanziamento della legge regionale 12 maggio 1982, n. 18.

## Art. 2.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1996 il seguente capitolo:

a) entrata: capitolo 3007012 con la denominazione: «Acquisizione di somme a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari regionali condannati per reati contro la pubblica amministrazione» e gli stanziamenti di competenza e di cassa «per memoria»;

b) spesa: le somme saranno iscritte in aumento dello stanziamento di cui al capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996.

2. Le dotazioni degli stanziamenti dei suddetti capitoli sono stabilite con decreto del Dirigente del Servizio del bilancio sulla scorta degli atti che dispongono i risarcimenti per danni non patrimoniali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 25 marzo 1996

D'AMBROSIO

96R0357

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 1° aprile 1996, n. 8.

**Integrazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19: «Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 10 aprile 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 «Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche», sono aggiunte le seguenti parole: «previo versamento della somma di lire 150.000 a titolo di concorso alle spese di effettuazione degli esami».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 1° aprile 1996.

BRACALENTE

96R0336

### LEGGE REGIONALE 1° aprile 1996, n. 9.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 10 aprile 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

«2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico e amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore».

#### Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è così sostituito:

«2. Essa è composta da quindici membri che eleggono il presidente, scegliendolo tra i rappresentanti eletti dalle imprese artigiane, ed il vicepresidente».

2. Le lettere a), b) ed c) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, sono così sostituite:

a) dieci rappresentanti eletti dalle imprese artigiane operanti nella provincia, iscritte all'Albo da almeno tre anni;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello provinciale, designato dalle organizzazioni stesse;

c) due esperti in materia giuridico-amministrativa, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello provinciale».

#### Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. In esso sono indicati i giorni delle votazioni, nonché gli orari di apertura e di chiusura delle operazioni elettorali.

2. Le elezioni si svolgono contemporaneamente in ciascuna provincia, che è costituita in collegio elettorale».

#### Art. 4.

L'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Sistema elettorale)

1. I rappresentanti degli artigiani sono eletti con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'elezione avviene a scrutinio di lista con sistema maggioritario, attribuendo i quattro/quinti dei componenti da eleggere alla lista che ottiene il maggior numero di voti e la parte restante alle altre liste, in proporzione ai voti conseguiti da ciascuna lista».

#### Art. 5.

L'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che, al sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni:

a) risultino iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane;  
b) siano stati comunque oggetto di decisione di iscrizione da parte della competente commissione provinciale per l'artigianato.

2. Le imprese in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dal rappresentante legale o da un socio designato dal Consiglio di amministrazione tra quelli che svolgono lavoro personale nel processo produttivo.

3. Sono eleggibili i titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale da almeno tre anni, nonché i soggetti di cui al comma 2, in possesso dei diritti civili e politici.

4. I requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti alla data stabilita quale termine utile per la presentazione delle liste dei candidati».

#### Art. 6.

L'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Uffici elettorali provinciali)

1. Presso ciascuna commissione provinciale per l'artigianato è istituito, con deliberazione della Giunta regionale, l'Ufficio elettorale provinciale, il quale raggruppa tutti i Comuni della provincia, qualunque sia il numero dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto.

2. L'Ufficio elettorale provinciale è così composto:

a) un funzionario della Regione di livello non inferiore all'ottavo, che ne assume la presidenza;  
b) il dirigente dell'ufficio elettorale del Comune capoluogo di provincia, o suo delegato;  
c) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, designato dalle stesse;  
d) il segretario della commissione provinciale per l'artigianato, il quale assume le funzioni di segretario dell'Ufficio elettorale provinciale».

#### Art. 7.

L'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Pubblicizzazione delle elezioni)

1. I presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato curano:

a) la predisposizione e la stampa delle schede elettorali, dei manifesti di indizione delle elezioni, dei manifesti contenenti le liste dei candidati di cui all'art. 11, comma 1, e dei verbali dei risultati delle votazioni;

b) la pubblicizzazione delle elezioni mediante appositi manifesti da affiggere, per quindici giorni consecutivi, negli Albi dei Comuni, delle Province e delle Camere di commercio, a partire dal decimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni di cui all'art. 5.

2. Il manifesto di indizione delle elezioni deve contenere:

a) l'annuncio che sono indette le elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato;  
b) l'indicazione del termine e delle modalità previste per la presentazione delle liste dei candidati;

c) le date, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle operazioni elettorali;

d) ogni altra indicazione eventualmente stabilita nel decreto di indizione».

#### Art. 8.

L'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Elenco degli elettori)

1. I presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato predispongono, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, l'elenco delle imprese artigiane aventi diritto al voto.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve contenere l'esatta ragione sociale dell'impresa artigiana e l'indicazione del Comune in cui è ubicata la sua sede legale.

3. Le commissioni provinciali per l'artigianato provvedono a ripartire l'elenco di cui al comma 1 tra i Comuni che compongono il territorio provinciale, secondo il criterio della sede legale dell'impresa.

4. Qualora il numero delle imprese artigiane di uno stesso Comune sia superiore a mille, vengono predisposti tanti elenchi per ogni mille imprese aventi diritto al voto o frazione superiore a cinquecento, nel rispetto dell'ordine alfabetico; nel caso in cui il numero delle imprese artigiane sia inferiore a cinquanta, le stesse sono accorpate in un unico elenco con quelle del Comune più vicino.

5. I presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai presidenti degli Uffici elettorali provinciali.

6. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, i presidenti degli Uffici elettorali provinciali provvedono a trasmettere ai sindaci dei Comuni ricadenti nella rispettiva provincia l'elenco delle imprese artigiane aventi diritto al voto, nell'ambito dei rispettivi Comuni, unitamente alle schede elettorali ed al manifesto delle liste dei candidati di cui all'art. 13, comma 2.

7. Le schede elettorali debbono essere vidimate da un componente dell'Ufficio elettorale provinciale».

#### Art. 9.

L'articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Liste dei candidati)

1. Le candidature, raggruppate in liste comprendenti non meno di dieci e non più di venti candidati, devono essere presentate, per ciascuna provincia, da un numero di elettori non inferiore a trecento. Le firme dei presentatori, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, devono essere autenticate nei modi di legge. Per le imprese in forma societaria deve essere altresì dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2.

2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. In caso di duplicazione, non si tiene conto delle firme apposte.

3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un simbolo. Di ogni candidato debbono essere indicati, oltre al nome e al cognome, anche il luogo e la data di nascita ed il luogo di residenza.

4. Unitamente alla lista deve essere presentata una dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con firma autenticata nei modi di legge e la documentazione che attesti il possesso dei diritti civili e politici e, per gli appartenenti ad imprese societarie, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2.

5. Le liste dei candidati devono essere presentate agli Uffici elettorali provinciali, entro e non oltre le ore dodici del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice le elezioni.

6. Ad ogni lista è attribuito un numero progressivo mediante sorteggio. Il segretario dell'Ufficio elettorale provinciale appone su ogni lista la data e l'ora di presentazione e rilascia ricevuta degli atti e dei documenti presentati».

## Art. 10.

L'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

## «(Convalida delle liste)

1. L'Ufficio elettorale provinciale, scaduto il termine di cui all'art. 11, comma 5, provvede alla convalida delle liste previa verifica della loro regolarità. A tal fine:

a) accerta che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;

c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

2. Le liste convalidate, con le eventuali motivate esclusioni, sono affisse presso la sede della commissione provinciale per l'artigianato, entro dieci giorni dal termine di cui all'art. 11, comma 5, per le eventuali contestazioni».

## Art. 11.

L'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

## «(Contestazioni)

1. Le contestazioni relative alla convalida delle liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale provinciale entro quarantotto ore dall'affissione di cui all'art. 12, comma 2, e decise nelle settantadue ore successive.

2. Le liste convalidate sono pubblicate in apposito manifesto da affiggersi per almeno quindici giorni negli Albi dei Comuni, della Provincia, della Camera di commercio ed in appositi spazi murali. Il manifesto, oltre all'elenco delle liste dei candidati ammessi, deve riportare l'indicazione delle date, degli orari e dei luoghi di svolgimento delle operazioni elettorali».

## Art. 12.

L'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

## «(Votazioni)

1. Le votazioni hanno luogo presso le sedi dei Comuni o presso le sedi dei Consigli circoscrizionali e possono essere effettuate durante sei giorni feriali consecutivi, indicati dal decreto presidenziale di indizione delle elezioni, dalle ore otto alle ore quattordici.

2. L'elettore riceve la scheda di votazione dal funzionario comunale all'uopo incaricato dal sindaco, previo accertamento della iscrizione dell'impresa rappresentata nell'elenco di cui all'art. 10 e dietro presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi vengono annotati nello stesso elenco e convalidati dall'elettore con la propria firma.

3. I soggetti di cui all'art. 7, comma 2, sono tenuti ad esibire la documentazione comprovante la loro qualificazione a rappresentare, in sede di votazione, l'impresa societaria.

4. I Comuni provvedono a predisporre le urne destinate ad accogliere le schede votate ed appositi spazi atti a garantire la segretezza del voto. Le urne sono sigillate e vidimate dal Segretario comunale o da un funzionario comunale all'uopo incaricato.

5. Il voto deve essere espresso a favore di una sola delle liste di candidati ammesse alla votazione. Possono essere espressi un massimo di tre voti di preferenza fra i candidati della lista votata. Il voto di pre-

ferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata il cognome dei candidati compresi nella lista medesima, aggiungendo il nome in caso di omonimia.

6. Il voto di lista si esprime tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta.

7. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate mediante impiego degli strumenti e delle procedure informatiche e telematiche eventualmente introdotte per le elezioni amministrative e politiche dalla normativa nazionale».

## Art. 13.

L'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

## «(Compiti dei Comuni)

1. Il Comune garantisce la conservazione delle schede votate, in modo da evitare manomissioni delle stesse.

2. Il Comune, entro le ore venti della giornata di chiusura delle operazioni elettorali, provvede a trasmettere, in apposito plico sigillato, le schede votate, le schede residue e l'elenco dei votanti agli Uffici elettorali provinciali per le operazioni di scrutinio, unitamente ad un prospetto riepilogativo, debitamente firmato dal funzionario incaricato delle operazioni di voto, contenente i seguenti dati:

a) numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;

b) numero delle schede votate;

c) numero delle schede residue.

3. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti».

## Art. 14.

L'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

## «(Scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio elettorale provinciale delle schede, dell'elenco dei votanti e del prospetto riepilogativo trasmessi dai Comuni.

2. Terminato lo scrutinio, il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale certifica il risultato finale nell'apposito verbale, nel quale sono riportati i voti conseguiti da ciascuna lista, le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle. Nel verbale viene fatta menzione, inoltre, dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti o non attribuiti, dei reclami e delle decisioni adottate dal presidente dell'Ufficio elettorale provinciale.

3. Alla lista che ottiene la maggioranza dei voti vengono assegnati i quattro/quinti dei componenti la commissione provinciale. I restanti componenti sono assegnati, proporzionalmente ai voti ricevuti, alle altre liste.

4. Il verbale di cui al comma 2, redatto in duplice copia, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i componenti dell'Ufficio elettorale provinciale.

5. Il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale trasmette il verbale al Presidente della Giunta regionale ai fini della costituzione della commissione provinciale per l'artigianato».

## Art. 15.

L'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

## «(Proclamazione degli eletti)

1. Nell'ambito di ogni lista, sono proclamati eletti come componenti della commissione provinciale per l'artigianato i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza; a parità di preferenze è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

## Art. 16.

L'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Ricorsi)

1. In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre ricorso scritto al presidente della commissione regionale per l'artigianato, entro il quinto giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti».

## Art. 17.

L'articolo 19 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Dichiarazione di ineleggibilità)

1. In occasione della prima seduta, la commissione provinciale per l'artigianato accerta, in via preliminare, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, da parte degli eletti e dichiara la loro decadenza qualora essi difettino in tutto o in parte.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità previsti dall'art. 18.

3. Decorsi i termini di cui all'art. 18, il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvede a comunicare al Presidente della Giunta regionale, per la sostituzione, il nominativo del componente decaduto».

## Art. 18.

L'articolo 20 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Nomina di commissari)

1. Qualora il presidente della commissione provinciale per l'artigianato non provveda allo svolgimento dei compiti previsti dal presente capo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali».

## Art. 19.

L'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«(Compensi e spese)

1. In relazione alla peculiarità dei compiti affidati agli Uffici elettorali provinciali, gli onorari ai presidenti ed ai componenti dei predetti Uffici sono determinati in misura pari a quella prevista dalla vigente normativa nazionale per le elezioni amministrative.

2. Ai Comuni presso i quali si svolgono le operazioni di voto è attribuito, a titolo di rimborso, un corrispettivo di lire duemila per ogni impresa artigiana avente diritto di voto.

3. Le spese per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni sono a carico del bilancio regionale».

## Art. 20.

Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di provvedimenti sanzionatori, la decisione della commissione è trasmessa al competente Ufficio regionale per l'ulteriore seguito».

## Art. 21.

L'art. 23 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è così sostituito:

«1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due esperti, in materia giuridica ed amministrativa;

c) cinque esperti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico-finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

2. I componenti la commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si fa rinvio alle norme di cui all'art. 4, commi 4 e 5».

## Art. 22.

Dopo l'art. 24 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 è aggiunto al cap. quarto il seguente articolo:

Art. 24-bis.

«(Requisiti da dichiarare)

1. I componenti le commissioni di cui agli artt. 4 e 23 della presente legge, devono dichiarare di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore».

## Art. 23.

1. All'art. 26 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma:

«5. Il funzionamento delle commissioni, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno dalle stesse adottato ed approvato dalla Giunta regionale».

## Art. 24.

I commi 1 e 2 dell'art. 29 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, sono sostituiti dai seguenti commi:

«1. Ai presidenti delle commissioni spetta un gettone di presenza di lire novantamila lorde per ogni giornata di seduta.

2. Ai componenti ed agli esperti esterni di cui al comma 2 dell'art. 3 ed al comma 2 dell'art. 22, spetta un gettone di presenza pari al settanta per cento di quello previsto per il presidente della commissione».

## Art. 25.

1. Nel comma 9 dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I provvedimenti di cui sopra debbono essere trasmessi, altresì, a tutti i soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63».

2. Dopo il comma 9 dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

«10. Al momento dell'entrata in vigore del decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge n. 63/93, la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane deve essere munita della certificazione prevista al comma 4, da richiedere in via preventiva al Comune in cui l'impresa ha la propria sede operativa. Copia della domanda di iscrizione deve essere presentata anche alla commissione provinciale dove l'impresa ha la sede legale».

#### Art. 26.

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente articolo:

#### Art. 31-bis. «(Semplificazione delle procedure)»

1. La Regione promuove la semplificazione amministrativa favorendo l'introduzione di procedure che snelliscono l'iter di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane anche mediante l'istituto dell'auto-certificazione. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra lo sportello polifunzionale di cui alla legge n. 63/93 ed i Comuni.

2. Il sistema informativo regionale sull'artigianato (S.I.R.A.), istituito presso l'Ufficio artigianato e cooperazione ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, acquisisce tutte le informazioni utili al monitoraggio delle politiche a favore del comparto artigiano.

3. La Regione può incaricare i Comuni o altri soggetti di svolgere rilevazioni periodiche con criteri di volta in volta indicati, ai fini della revisione e dell'aggiornamento periodico dell'Albo delle imprese artigiane».

#### Art. 27.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 33 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente comma: «8. Le procedure di cui agli artt. 31 e 31-bis trovano applicazione per tutte le modificazioni incidenti sui requisiti di impresa artigiana, nonché per le cessazioni o la sospensione dell'attività».

#### Art. 28.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 33-bis della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 come introdotto dall'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, è aggiunto il seguente comma: «2. I modelli di cui al comma 1, oltre ai dati previsti dall'art. 31, comma 4, debbono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione del Sistema informativo regionale sull'artigianato (S.I.R.A.)».

#### Art. 29.

1. Il comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è sostituito dal seguente comma: «5. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti massimi e minimi di seguito indicati, in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

a) da lire quattrocentomila a lire quattro milioni nei casi di:

1) omessa richiesta di iscrizione all'Albo da parte di imprese aventi i requisiti previsti, in violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o iscrizione tardiva, oltre il termine di cui alla lettera e) sub 1) del presente comma;

2) omessa denuncia di sospensione o cessazione dell'attività, nonché di modificazione di requisiti sostanziali dell'impresa artigiana;

3) omessa comunicazione da parte delle singole imprese artigiane dei dati di cui al comma 2 dell'art. 35;

b) da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, nei casi di:

1) esercizio di attività artigiana da parte di soggetti non in possesso dei requisiti artigiani;

2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo ovvero di qualsiasi altro soggetto, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

c) da lire centomila a lire un milione, nei casi di:

1) ritardata richiesta di iscrizione entro novanta giorni;

2) omessa comunicazione alla commissione provinciale, da parte di consorzi o società consortili iscritti all'Albo, della perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese associate;

d) da lire cinquantamila a lire cinquecentomila nei casi di:

1) denuncia inesatta o non veritiera, relativamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 33;

2) inesatta o non veritiera comunicazione dei dati di cui al comma 2 dell'art. 35;

3) ritardata comunicazione da parte delle singole imprese artigiane dei dati di cui al comma 2, dell'art. 35;

e) da lire trecentomila a lire tre milioni nei casi di:

1) ritardata richiesta di iscrizione oltre novanta giorni e non oltre centottanta giorni;

2) dichiarazione falsa, o non veritiera, relativamente a quanto disposto dal comma 4, lettere f) e g), dell'art. 31, così come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, salvo che il fatto non costituisca illecito penale».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente comma: «6. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono impiegate dalla Regione per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane, nonché per l'espletamento delle funzioni affidate alle commissioni provinciali ed alla commissione regionale per l'artigianato».

#### Art. 30.

1. Il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 5525 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato «Spese per l'elezione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ai componenti, nonché per la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e per il rimborso delle spese relative ai servizi resi dalle Camere di commercio».

#### Art. 31.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) titolo nono della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5;

b) artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 41.

#### Art. 32.

##### Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Fino alla costituzione delle commissioni provinciali disciplinate dalla presente legge le relative funzioni sono esercitate dai commissari in carica.

3. I provvedimenti emanati in base alla preesistente normativa ai fini dell'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani in seno alle commissioni provinciali per l'artigianato sono revocati.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 1° aprile 1996

BRACALENTE

96R0337

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 7.

**Modifica dell'art. 18 (Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86: «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, come sostituito dalla legge regionale 13 febbraio 1988, n. 6, è così ulteriormente sostituito:

«6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi del precedente art. 16, comma 1, lettera d); dalla stessa data, fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di ricevimento da parte della giunta regionale della proposta di piano, è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni del piano medesimo e delle eventuali modifiche deliberate, in sede di verifica del piano, da parte della giunta regionale, ai sensi del successivo art. 19, comma 2; tale termine è di tre anni con riguardo al parco agricolo Sud Milano».

Art. 2.

1. All'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 viene aggiunto un comma 6-ter nella seguente formulazione:

«6-ter. La giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco Sud Milano e alle previsioni della proposta di piano operante in salvaguardia a norma del precedente comma 6, la realizzazione di opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, previste dalla legislazione nazionale, ferme restando le specifiche procedure di legge previste per l'approvazione delle suddette opere».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 25 marzo 1996

FORMIGONI

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 marzo 1996, prot. n. 22502/1433).*

96R0275

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1996, n. 8.

**Disposizioni transitorie concernenti il piano territoriale di coordinamento comprensoriale del Lodigiano.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Effetti del Piano Territoriale approvato*

1. Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale del consorzio intercomunale del Lodigiano, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. IV/1158 del 28 luglio 1988, continua a produrre i suoi effetti, anche successivamente alla cessazione del consorzio intercomunale ed alla istituzione della provincia di Lodi.

Art. 2.

*Salvaguardia delle varianti adottate*

1. Le misure di salvaguardia delle varianti già adottate dal consorzio intercomunale del Lodigiano al piano territoriale di coordinamento comprensoriale, di cui all'art. 1, conservano efficacia fino alla loro approvazione ovvero fino alla adozione dei piani territoriali di coordinamento delle province di Lodi e Milano per il territorio di rispettiva competenza.

Art. 3.

*Riproposizione delle varianti adottate*

1. Le varianti al piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 2, già adottate e non ancora approvate alla data di cessazione del consorzio intercomunale del Lodigiano, possono essere approvate dalla Regione, su proposta delle province di Lodi e Milano per il territorio di rispettiva competenza, con la procedura di cui all'art. 11, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico», intendendosi valide le fasi di adozione già intercorse ai sensi del medesimo articolo.

Art. 4.

*Adozione di nuove varianti*

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e comunque non oltre l'adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale, le province di Lodi e Milano, per il territorio di rispettiva competenza, possono adottare varianti parziali al piano territoriale di coordinamento comprensoriale del consorzio del Lodigiano nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle procedure di cui all'art. 11 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

## Art. 5.

*Disposizioni transitorie.*

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 vigono le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 10 «Attuazione del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23 "Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni. Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali". Assegnazione di deleghe in materia urbanistica al consorzio del Lodigiano» intendendosi sostituita la provincia di Lodi al consorzio del Lodigiano.

2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Provincia di Lodi gli strumenti urbanistici di cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 10, pervenuti alla Regione dopo la cessazione del Consorzio intercomunale del Lodigiano e non ancora definitivamente approvati, corredate dal parere di cui all'art. 3 della medesima legge.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2. L'onere di L. 500.000.000 per il 1997-1998 di cui al precedente comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996/1998, al quadro di previsione delle spese di parte I, spese per l'adempimento di funzioni normali, obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione di residui perenti» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

3. All'onere di L. 250.000.000 previsto per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 4, settore 1, obiettivo 1, parte 1 è istituito il capitolo 4.1.1.1.4166 «Spese inerenti l'attività transitoria della provincia di Lodi concernente la gestione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale del Lodigiano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 26 marzo 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 23 marzo 1996, prot. n. 22702/1549).

96R0276

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1996, n. 21.

**Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione regionale dell'immigrazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 20 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Principi generali*

1. La Regione Basilicata in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in armonia con la legge 30 dicembre 1986 n. 943, in ottemperanza del punto 7 dell'art. 2 della medesima legge, istituisce la Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.

## Art. 2.

*Finalità*

1. Le iniziative promosse dalla Regione sono rivolte a:
- tutelare il diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli immigrati provenienti dai paesi extracomunitari e delle loro famiglie;
  - al superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche degli immigrati provenienti da paesi extracomunitari e delle loro famiglie;
  - al mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine;
  - allo studio ed alla ricerca sul fenomeno immigratorio;
  - alla promozione sociale delle donne immigrate provenienti dai paesi extracomunitari;
  - alla formazione professionale ed allo studio di idonee soluzioni abitative;
  - alla promozione di forme di partecipazione, solidarietà e tutela degli immigrati provenienti da paesi extracomunitari agevolandone l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

## Art. 3.

*Destinatari*

1. Le attività e gli interventi contemplati nella presente legge sono rivolti agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari e alle loro famiglie che soggiornano sul territorio regionale e che in esse risiedono in regola con le leggi dello Stato.

## Art. 4.

*Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata*

1. Per l'attuazione dei rispettivi compiti di cui alla presente legge la Giunta regionale, l'Assessore alle Attività produttive ed i competenti dirigenti si avvalgono della Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.

2. La Commissione è composta:

- a) dal presidente della Commissione regionale dei Lucani all'estero che la presiede;
- b) da due componenti eletti dal Consiglio regionale;
- c) da sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti nella Regione. La rappresentatività di tali Associazioni sarà determinata con provvedimento di Giunta sulla base di parametri oggettivi;
- d) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali regionali dei lavoratori;
- e) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;
- f) da tre rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo della assistenza alla immigrazione iscritte nel registro regionale delle associazioni del volontariato;
- g) da un esperto dei problemi dell'immigrazione designato dall'Università di Basilicata;
- h) da un rappresentante dell'ANCI nominato dalla sezione regionale della Basilicata;
- i) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Potenza e da un rappresentante nominato dall'Amministrazione provinciale di Matera eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato;
- l) da un rappresentante nominato dall'Ufficio regionale del lavoro;
- m) dall'Assessore alle Attività produttive.

3. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione e dell'Esecutivo un dipendente regionale designato dal competente dirigente.

#### Art. 5.

##### *Designazione e validità delle sedute*

1. La Commissione regionale è nominata all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza della stessa.
2. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, la Commissione è validamente costituita purché siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti.
3. I componenti della Commissione che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettono o decadono, sono sostituiti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su designazione dei rispettivi organismi.
4. I nuovi componenti restano in carica fino alla durata prevista per la Commissione.
5. La riunione della Commissione, in prima convocazione, è valida con la presenza della metà più uno dei componenti effettivamente nominati; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/4 dei componenti.
6. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno in via ordinaria; in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
7. La Commissione adotta un regolamento per il suo funzionamento nel rispetto di quanto previsto nella presente legge.

#### Art. 6.

##### *Compiti della Commissione*

1. La Commissione:
  - a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali riguardanti l'immigrazione extracomunitaria con riferimento a problemi socio-sanitari di orientamento professionale, di diritto allo studio, di centri di accoglienza, di edilizia residenziale;
  - b) realizza studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione extracomunitaria in Basilicata e sui paesi di provenienza;
  - c) promuove gli opportuni collegamenti con le Commissioni istituite da altre Regioni e con quelle eventualmente costituite da altri Enti Locali;
  - d) promuove la costituzione e lo sviluppo di associazioni di immigrati provenienti da paesi extracomunitari;

e) propone agli Organi della Regione iniziative anche nei confronti del Parlamento e del Governo nazionale concernenti problemi da affrontare d'intesa con gli Stati di provenienza degli immigrati.

#### Art. 7.

##### *Conferenza dell'immigrazione*

1. Il Presidente della Commissione, d'intesa con l'Assessore alle Attività produttive, convoca ogni due anni, una Conferenza regionale dell'immigrazione per verificare l'evoluzione del fenomeno e i necessari interventi.

#### Art. 8.

##### *L'esecutivo della Commissione*

1. La Commissione elegge nel suo seno il Comitato esecutivo composto da 4 membri, con voto limitato a due.
2. Il Presidente della Commissione assume la presidenza dell'esecutivo.
3. L'Assessore alle Attività produttive deve essere invitato alle riunioni del Comitato esecutivo.

#### Art. 9.

##### *Compiti dell'esecutivo*

1. Il Comitato esecutivo predispone gli atti da portare all'approvazione della Commissione e rende operanti le indicazioni della Commissione.
2. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente e si riunisce di norma quattro volte all'anno, può riunirsi in via eccezionale previa intesa tra il Presidente della Commissione e l'Assessore alle Attività produttive.

#### Art. 10.

##### *Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari*

1. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera l'istituzione dell'Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari in Basilicata determinando contestualmente modalità e criteri di iscrizione.

#### Art. 11.

##### *Informazione*

1. La Giunta regionale anche su proposta della Commissione promuove e realizza attività di informazione sulla immigrazione ed a favore degli immigrati al fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno immigratorio e favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati.

#### Art. 12.

1. Per l'attuazione delle iniziative a favore degli immigrati la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, privati ed associazioni del volontariato.

#### Art. 13.

##### *Inserimento tutela culturale*

1. La Giunta regionale promuove in collaborazione con gli enti locali e le competenti autorità scolastiche l'organizzazione di corsi di recupero linguistico, di alfabetizzazione e di lingua italiana per gli immigrati; promuove altresì iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i loro paesi d'origine.

#### Art. 14.

##### *Inserimento nel mercato del lavoro*

1. La Giunta regionale promuove, a favore degli immigrati, interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale diretti a facilitarne l'ingresso nelle attività produttive della Regione.

## Art. 15.

*Tutela della salute*

1. Gli immigrati anche stagionali o coloro che si trovino sul territorio regionale, hanno libero accesso ai servizi sanitari, alle strutture di base dei servizi socio-assistenziali e agli asili nido, nel rispetto della cultura di provenienza.

## Art. 16.

*Alloggi*

1. I lavoratori immigrati in possesso di regolare contratto di lavoro sono ammessi a partecipare alle stesse condizioni dei cittadini residenti a bandi di concorso per l'acquisto, il recupero, la costruzione di alloggi.

2. La Regione per situazioni di emergenza, attraverso gli enti locali, favorisce il reperimento di alloggi da riservare ad abitazioni temporanee per i lavoratori immigrati.

## Art. 17.

*Centri di accoglienza*

1. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni e alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte nell'albo regionale per la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per gli immigrati.

## Art. 18.

*Assistenza del Difensore Civico*

1. Gli immigrati residenti in Basilicata hanno diritto di avvalersi del Difensore Civico regionale.

## Art. 19.

*Rimborso spese*

1. Ai componenti della Commissione e dell'Esecutivo, per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, spetta il rimborso delle spese di viaggio nei termini fissati per i dirigenti regionali e secondo i limiti di cui alla legge 943/86, art. 2, comma 8.

2. Al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per i dipendenti della regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

## Art. 20.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui al capitolo di bilancio 6460.

## Art. 21.

*Abrogazione*

1. Gli artt. 22 e 23 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 sono abrogati.

## Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 aprile 1996

DINARDO

96R0395

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

## LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 1996, n. 1.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 straord. del 9 febbraio 1996)

(Omissis).

96R0379

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 11.

**Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni concernente: «Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. I progetti esecutivi delle opere edilizie finanziate a norma della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 35, esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione regionale, istituito con deliberazione della Giunta n. 10824 del 23 dicembre 1993, non sono soggetti al parere del comitato tecnico consultivo regionale di cui alla legge 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 marzo 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 marzo 1996.

96R0431

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1996, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20:  
«Disciplina delle funzioni di polizia locale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10  
del 10 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

*Corsi di formazione, qualificazione  
ed aggiornamento professionale*

1. La Regione garantisce, in conformità alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale", e successive modificazioni, lo svolgimento dei corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dei servizi di polizia locale, nonché per:

a) la preparazione dei cittadini che aspirano a partecipare a concorsi per l'accesso nei servizi di polizia locale degli enti locali;

b) la qualificazione di vincitori di concorsi banditi dagli enti locali per la copertura di posti di addetti ai servizi di polizia locale.

2. I regolamenti degli enti locali possono prevedere che la partecipazione ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi, riconosciuti e autorizzati dalla Regione, costituisce titolo valu-

tabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale, fatte salve le eventuali diverse disposizioni in materia di accesso a particolari qualifiche funzionali previste dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego.

3. La Regione, in base alle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale n. 23 del 1992, e successive modificazioni, e con le modalità dalle stesse previste, può autorizzare i comuni che ne facciano richiesta a organizzare e svolgere a proprie spese corsi di qualificazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, anche al fine di consentire agli stessi di partecipare ai concorsi previsti per l'accesso alle qualifiche superiori.

4. I corsi sono svolti, nell'ambito delle materie indicate nell'art. 11 della presente legge, da apposite commissioni composte da docenti nelle materie medesime e si concludono con prove finali di idoneità svolte con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 del 1992 e successive modificazioni.

5. Per le prove finali di idoneità di cui al comma 4, le commissioni esaminatrici sono composte dagli stessi docenti che svolgono i corsi e da un rappresentante della competente struttura dell'assessorato regionale rapporti e relazioni istituzionali.

6. Sono fatti salvi i corsi eventualmente già avviati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché conformi alle disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale n. 23 del 1992».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 27 marzo 1996

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 marzo 1996.*

96R0432

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>385.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>211.000</b></li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>72.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>49.000</b></li> </ul>
<p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>72.500</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>50.000</b></li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>215.500</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>118.000</b></li> </ul>
<p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>216.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>120.000</b></li> </ul>	<p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>742.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>410.000</b></li> </ul>

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. <b>1.400</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.400</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. <b>2.750</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.400</b>
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. <b>134.000</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. <b>87.500</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. <b>8.000</b>

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. <b>1.300.000</b>
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. <b>1.500</b>
per ogni 96 pagine successive .....	L. <b>1.500</b>
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. <b>4.000</b>

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. <b>360.000</b>
Abbonamento semestrale .....	L. <b>220.000</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.550</b>

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 1 0 9 6 \*